

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CAMO, FOLLONI, ZANOLETTI, COSTA  
e GUBERT**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1996**

---

Concessione ai lavoratori dipendenti invalidi di permessi  
retribuiti extra feriali per cure termali, elioterapiche,  
climatiche e psammoterapiche

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica, ha previsto una serie di restrizioni in materia di pubblico impiego; tra l'altro, ha abrogato le disposizioni riguardanti la concessione di congedo straordinario per cure termali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 3, comma 42).

Un'ulteriore restrizione è stata stabilita dalla successiva legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quale con l'articolo 22, comma 25, ha abrogato anche le norme che prevedevano la concessione del congedo straordinario per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.

In mancanza di deroga espressa, le suindicate norme trovano applicazione anche per i pubblici dipendenti appartenenti alle categorie degli invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi, dei ciechi civili, dei sordomuti, degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio.

Ciò diversamente da quanto previsto dalle leggi precedenti, che hanno sempre riservato al personale disabile un trattamento differenziato, in considerazione della maggior necessità di effettuare le cure prescritte per le minorazioni di cui il personale stesso è affetto.

Infatti, le leggi che fin dall'inizio hanno regolato organicamente la materia concernente le predette categorie di invalidi hanno previsto, in favore di questi, il diritto a un congedo straordinario per cure di durata non superiore a trenta giorni, poi ridotti a quindici (articolo 26 della legge 30 marzo 1971, n. 118, riguardante i mutilati e gli invalidi civili, e analoghe norme riguardanti le altre categorie di disabili).

Questa particolare tutela è stata mantenuta anche quando venne soppresso, in via generale, il diritto al congedo straordinario per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche. In quell'occasione, infatti, venne fatta eccezione per gli invalidi appartenenti alle categorie sopra elencate (articolo 13, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638).

E, sempre in materia di tutela della salute, la stessa legge n. 537 del 1993, nel prevedere la riduzione, nella misura di un terzo, di tutti gli assegni per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario (articolo 3, comma 39), ha escluso da tale norma limitativa le categorie degli invalidi esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria (comma 40 del medesimo articolo).

Il legislatore avrebbe dovuto operare analogamente in sede di abrogazione delle disposizioni sul congedo straordinario per cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, non essendovi alcun motivo per discostarsi dalla linea sempre seguita e giustificata dalle ragioni sopra indicate.

L'omissione è stata segnalata dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, che ha messo in evidenza le gravi difficoltà che ne derivano per gli invalidi, ai quali viene praticamente preclusa la possibilità di effettuare le cure termali richieste dal loro stato invalidante, nè possono intaccare il congedo ordinario, che ha tutt'altra finalità.

Si ravvisa pertanto la necessità di ripristinare per gli invalidi il diritto alle cure suddette col ricorso all'istituto dei permessi retribuiti previsto dai contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego, che hanno soppresso, in via generale, l'istituto del congedo straordinario (articolo 18 del provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 1995, concernente il comparto Ministeri, e analoghe norme concernenti altri comparti).

Del pari è necessario il ripristino dei congedi extra feriali per i lavoratori privati invalidi, già previsto dal citato articolo 13 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

A tale finalità risponde il presente disegno di legge, il quale non comporta alcun onere finanziario.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, appartenenti alle categorie di invalidi elencate nell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni, sono concessi permessi retribuiti extra feriali per effettuare cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche inerenti al loro stato di invalidità.

2. L'inerenza di cui al comma 1 è accertata dalla commissione medica operante presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente, preposta all'accertamento dell'invalidità civile.

